

sabato 3 ottobre 2009

PENALE/ giurisdizioni di  
merito

Articoli - Quotidiano del: 05/04/2008

*È legittima la correzione, ad opera del giudice  
dibattimentale, del luogo e della data di consumazione dei  
reati*

(Tribunale penale di Vibo Valentia, ordinanza del 27 febbraio 2008)

di  
**Luigi Ciambrone\***

Nel decreto dispositivo del giudizio è legittima la correzione del luogo e della data di consumazione dei reati ad opera del giudice dibattimentale. È quanto emerge dall'ordinanza del 27 febbraio 2008 (qui leggibile come documento correlato) emessa dal Tribunale penale di Vibo Valentia.

**La vicenda processuale.** Il Tribunale Provinciale di Vibo Valentia, a seguito di rinvio a giudizio degli imputati, ha incardinato un processo riguardante la c.d. "Sanitopoli Vibonese" ovvero "Operazione Ricatto" in cui risultano coinvolti esponenti di spicco della Sanità calabrese su un presunto e vorticoso giro di tangenti milionarie attinenti la mancata costruzione del Nuovo Presidio Ospedaliero per tutta la Provincia e per l'intera Regione Calabria. I reati spaziano dall'associazione a delinquere, alla turbativa d'asta, alla concussione, alla corruzione, alla truffa contrattuale ecc.. Tutti i reati risultano consumati, secondo l'ipotesi accusatoria, al fine di sostenere un vorticoso giro di tangenti a favore dei singoli Pubblici Ufficiali e di un intero partito presente a livello nazionale. Il sistema creato era semplice: un Consorzio senza alcuna capacità imprenditoriale, economico, finanziaria, di uomini e mezzi riusciva ad ottenere l'assegnazione di appalti milionari in tutta Italia (tra cui l'Ospedale di Vibo Valentia) con coinvolgimento di esponenti politici di livello nazionale e regionale nonché apparati deviati dei Servizi Segreti e della Massoneria, di alti vertici militari e di rilevanti organizzazioni religiose. Il processo è iniziato, mentre l'indagine prosegue per altri tronconi ed ipotesi, e subito si sono registrate delle interessanti eccezioni preliminari (a cura di un nutrito ed agguerrito Collegio defensionale) che il Tribunale vibonese ha deciso con ordinanze articolate, strutturate e adeguatamente motivate. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia si è costituita parte civile con una quantificazione dei danni sofferti per Euro 80 milioni. La sua difesa ha sostenuto la

piena validità del decreto di citazione a giudizio e la possibilità per il Giudice del dibattimento di procedere alla correzione.

**L'Ordinanza del 27 febbraio 2008.** La difesa degli imputati aveva eccepito, correttamente, che in relazione ai capi E ed F del decreto dispositivo del giudizio gli stessi riportavano come luogo e data di consumazione del reato quella di «*Vibo Valentia il 26 gennaio 2004*» differente da quella riportata nella richiesta di rinvio a giudizio e nella memoria del P.M. depositata nel corso dell'udienza preliminare. Rilevavano, inoltre, che ai sensi dell'art. 130 codice di rito il Tribunale non poteva provvedere con la procedura di correzione dell'errore materiale. Com'è noto il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale è possibile ogni volta che il provvedimento mostri una difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione (fra tante, in questo senso esplicitamente, Cassazione penale, sez. VI, 17 dicembre 1997, n. 2325). Il giudice del dibattimento, secondo parte della Giurisprudenza di merito, non può applicare la disciplina dell'errore materiale per correggere la data di commesso reato indicata nel decreto dispositivo del giudizio, poiché l'atto da emendare non è un atto del giudice del dibattimento bensì del giudice per l'udienza preliminare (in questo senso Tribunale Varese, 30 gennaio 2001). Il Collegio defensionale si riportava, sostanzialmente, alla non abnormità del provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevato un errore materiale relativo alla data del commesso reato, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponeva la restituzione degli atti al P.M., in quanto il controllo del decreto di citazione a giudizio rientra nell'ambito dei poteri conferiti al giudice dalla legge. Lo schizzo topografico motivazionale dell'Ordinanza in commento prende le mosse dal principio di «conversione dell'atto processuale» con delibazione in dibattimento nel pieno contraddittorio delle parti e, quindi, con la più completa garanzia del diritto di difesa. Lo schizzo motivazionale prosegue considerando il rapporto di consequenzialità logica che si instaura tra la ordinanza di rinvio a giudizio e il decreto di citazione. Il Tribunale vibonese ha disatteso l'eccezione defensionale rilevando, in via preliminare, che l'invocata declaratoria di nullità avrebbe riguardato soltanto due capi del decreto che dispone il giudizio e che, ai sensi dell'art. 429, comma 2°, c.p.p., le ipotesi di nullità del decreto dispositivo attecchivano ad ipotesi ristrette e determinate (certa identificazione dell'imputato ovvero alla mancanza o insufficienza di uno dei requisiti previsti dalla lettere C ed F del comma precitato). Rifacendosi ad un orientamento sostanzialistico della Giurisprudenza di legittimità il Tribunale ha rilevato che «[...] la imprecisione sulla data del fatto può assumere rilevanza solo

*allorché comporti ed abbia riflessi significativi sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito, escludendo perciò qualsiasi nullità nel caso in cui dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto, risulti in tutti i termini il fatto per il quale il giudizio è disposto*». Il Tribunale ha ritenuto, motivandolo, che il fatto era articolato in forma quanto mai specifica ed idonea, certamente, ad identificare l'oggetto del processo. Poste le precitate premesse il Tribunale penale di Vibo Valentia ha affrontato il c.d. potere-dovere di procedere alla correzione in sede dibattimentale senza necessità di rimettere gli atti e facendo, così, regredire il processo. La risposta data nella interessante ordinanza in commento è affermativa e quindi, rilevato il mero errore materiale del Gup, il Giudice dibattimentale ha proceduto alla sua correzione in quanto non produttivo di alcuna nullità. Il precitato indirizzo si lega, coerentemente per come osservato, a quella giurisprudenza di legittimità che ritiene possibile la modifica del capo di imputazione anche prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale e sulla base degli elementi preesistenti (Cassazione penale, sez. VI, 30 novembre 2006, n. 40249). La stessa Suprema Corte di Cassazione, sez. III, com'è noto, nella sentenza n. 41949 del 13 ottobre 2005 aveva rilevato la esattezza del ragionamento secondo il quale in caso di un capo di imputazione che presenta un errore materiale circa la data del commesso reato, nessuna norma impone di procedere e conseguentemente nessuna nullità è ipotizzabile per la inosservanza degli stessi. Il Tribunale penale Collegiale di Vibo Valentia è rimasto nell'ambito del potere-dovere conferitogli dalla legge ed ha proceduto alla correzione del decreto che dispone il giudizio riguardo ai due capi interessati sia in merito al luogo che alla data di consumazione dei reati. Una decisione condivisibile e, per certi aspetti, innovativa che potrà portare frutti positivi alla visione concreta del processo penale.

*\*Avvocato del Foro Libero di Catanzaro*

[Indietro](#)